

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## DELIBERAZIONE

n. 2143

del 3-12-2021

## O G G E T T O

Convenzione tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Casa di Cura Villa Berica S.p.a. per l'esecuzione di prestazioni di medicina necroscopica e per l'utilizzo delle celle mortuarie dell'ospedale ai fini della sosta salme.

Rinnovo dal 1/01/2022 al 31/12/2023.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 2414

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con deliberazione n. 986 dell'15/07/2020, l'U.L.SS. concludeva con la Casa di Cura Villa Berica S.p.a., con sede legale a Vicenza, Via Giuseppe Capparozzo n. 10, P.IVA 03831150366, una convenzione avente ad oggetto, tra l'altro, la fruizione da parte di quest'ultima di prestazioni di medicina necroscopica, incluso il servizio di sosta salme.

La Casa di Cura, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, con nota del 27 ottobre 2021, ha chiesto il rinnovo del rapporto di collaborazione con l'U.L.SS. in scadenza al 31/12/2021 a favore dei propri utenti.

Sulla medesima richiesta agli atti è stato acquisito il parere favorevole del Direttore del Servizio Medicina Legale, in cui si effettueranno dette prestazioni, compatibilmente con gli impegni istituzionali e con le modalità previste nel disciplinare allegato alla presente proposta di deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.

Tanto premesso, si propone di approvare il rinnovo della convenzione per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 alle condizioni e modalità descritte nel disciplinare allegato, parte integrante del presente atto”.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione per l'esecuzione di prestazioni di medicina necroscopica e per l'utilizzo delle celle mortuarie dell'Ospedale ai fini della sosta salme, con la Casa di Cura Villa Berica S.p.a. di Vicenza, alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, per il periodo decorrente dal **1/01/2022** al **31/12/2023**;
2. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nei Bilanci Sanitari anni 2022 – 2023 al conto di ricavo 5107000160 - *Prestazioni di Medicina Necroscopica Est*;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale e il Servizio Medicina Legale per gli adempimenti necessari a garantire l'applicazione e l'esecuzione della convenzione di cui al punto 1, ciascuno per gli ambiti di propria competenza di adempiere per ogni atto consequenziale inerente il contratto in argomento;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 4-12-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 4-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE**

**PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA NECROSCOPICA**

**E PER L'UTILIZZO DELLE CELLE MORTUARIE DELL'OSPEDALE AI**

**FINI DELLA SOSTA SALME**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "BERICA"**, di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale Rodolfi, 37 - partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),

**E**

**La Casa di Cura Villa Berica S.p.a.**, di seguito denominata anche "Casa di Cura", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Capparozzo, 10 – partita IVA n. 03831150366, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato dr. Marco dal Brun (nato a Padova il 17/11/1971 Cod. Fisc. DLBMRC71S17G224G)

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 986 dell'15/07/2020, l'U.L.SS. concludeva con la Casa di Cura una convenzione avente ad oggetto, tra l'altro, la fruizione da parte di quest'ultima di prestazioni di medicina necroscopica, incluso il servizio di sosta salme;

- la Casa di Cura, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, con nota del 27 ottobre 2021, ha chiesto il rinnovo del rapporto di collaborazione con l'U.L.SS. in scadenza al 31/12/2021 a favore dei propri utenti;

- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità del Direttore del Servizio Medicina Legale, in cui si effettueranno dette prestazioni, con le modalità previste nella presente convenzione e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione, da parte dell'U.L.SS. e a favore

dei pazienti della Casa di Cura, delle seguenti prestazioni:

- Prestazioni di medicina necroscopica di cui al successivo articolo 2 a favore di pazienti deceduti presso la Casa di Cura e con oneri a carico della stessa.
- Accoglimento, nelle proprie celle mortuarie, per il prescritto periodo di osservazione previsto dalla legge e per il tempo necessario all'esecuzione delle cerimonie funebri, le salme di persone decedute presso la Casa di Cura ai fini della sosta e con oneri a carico della stessa.

**Art. 2 – Aspetti economici**

La Casa di Cura, a fronte delle prestazioni erogate, si impegna a corrispondere all'U.L.SS. le tariffe previste dal tariffario aziendale come di seguito specificato:

- Autopsia	€ 500,00 f.c. IVA
- Esami istologici su materiale autoptico	€ 250,00 f.c. IVA
- Rimozione pace-maker	€ 150,00 + f.c. IVA
- Cremazione arti per esterni	€ 150,00 + f.c. IVA
- Trattamento e composizione della salma comprensiva di verifica e sigillazione feretro	€ 80,00 – f.c. IVA
- Sosta salme (per max 7 gg.)	€ 55,00/giorno esente IVA
- Sosta salme (da 8 <sup>^</sup> gg. a 30 <sup>^</sup> gg.)	€ 0,00
- Sosta salme (dal 31 <sup>^</sup> esimo gg. a seguire)	€ 55,00/giorno esente IVA

La Casa di Cura si impegna ad utilizzare le celle mortuarie dell'Ospedale esclusivamente per l'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo.

	Qualora la Casa di Cura richieda l'accoglimento di salme in transito a feretro chiuso,	
	l'U.L.SS. si impegna ad effettuare il servizio di sosta nei limiti dello spazio	
	disponibile negli obitori dell'Ospedale.	
	Per salma in transito a feretro chiuso si intende la salma su cui sono state già	
	espletate le operazioni mortuarie disposte per legge e che per ragioni di orari di	
	apertura del cimitero non può essere conferita alla camera mortuaria dello stesso.	
	<b>Art. 3 – Modalità di pagamento</b>	
	L'U.L.SS. sulla scorta delle prestazioni erogate emetterà regolare fattura nei	
	confronti della Casa di Cura che provvederà al pagamento entro la scadenza indicata	
	nella fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A.	
	IT/24/F/02008/11820/000003495321.	
	<b>Art. 4 - Adempimenti privacy e nomina Responsabile di trattamento</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)	
	il Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Casa di Cura.	
	La Casa di Cura nomina l'U.L.SS. "Responsabile del trattamento dei dati".	
	L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna a trattare le categorie particolari	
	di dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della	
	presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto della presente convenzione e nel rispetto della precitata normativa in	
	materia.	
	L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	
	continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	

superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, la Casa di Cura, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

La Casa di Cura, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto della presente convenzione, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione in base agli artt. 1218 e 1228 cc.

L'U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Casa di Cura ed i pazienti, fatte salve le ipotesi di responsabilità giuridica dell'U.L.SS.

Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra U.L.S.S. e la Casa di Cura in relazione alle obbligazioni verso terzi. L'U.L.SS., nell'ambito e nei limiti previsti dal modello regionale di gestione dei sinistri di cui alla DGRV 573/2011 *“Approvazione di linee guida per la gestione diretta, da parte delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi”* e ss.mm.ii, risponde esclusivamente dei danni provocati nell'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di rivalsa nel caso in cui sia accertata una responsabilità per colpa grave in capo all'operatore.

La Casa di Cura garantisce all'U.L.SS. idonea copertura per sinistro o serie di



sinistri provocati dai propri dipendenti e collaboratori ai pazienti della Casa di Cura e temporaneamente presenti presso le strutture dell'U.L.SS. per le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

#### **Art. 6 – Durata**

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2022** al **31/12/2023**.

Esso potrà formare oggetto di modifica in conseguenza a modifiche di natura normativa che interverranno a livello regionale o nazionale. Potrà essere rinnovato previo consenso scritto tra le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

#### **Art. 7 - Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

#### **Art. 8 – Controversie e Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Casa di Cura , ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è parzialmente esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 27 del D.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte II allegata al

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

#### **Art. 10 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le

vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali

in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

Vicenza,

per la Casa di Cura Villa Berica S.p.a.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Marco Dal Brun)*

*(Maria Giuseppina Bonavina)*

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del

codice civile l'art. 5 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_

per la Casa di Cura Villa Berica S.p.a.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Marco Dal Brun)*

*(Maria Giuseppina Bonavina)*